

**Comunicazione n. DI/40070 del 24-5-2000**

inviata al sig. ...

**Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di agente assicurativo e quella di promotore finanziario**

Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V., ha richiesto a questa Commissione un parere in merito alla possibilità di svolgere unitamente al mandato di agenzia nella veste di promotore finanziario della [...società di intermediazione mobiliare...] (gruppo ...) un ulteriore mandato, conferito direttamente dalla [...società di assicurazioni...], per collocare i prodotti assicurativi della stessa ma "non in qualità di promotore finanziario".

Al riguardo si precisa che pur riconoscendo la compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di agente di assicurazioni, esiste tuttavia una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva:

- a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;
- b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di promotore finanziario.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto si osserva dunque che i promotori finanziari, i quali siano altresì mandatari per conto di una compagnia di assicurazioni, possono promuovere i contratti di quest'ultima a condizione che gli stessi siano diversi da eventuali prodotti assicurativi offerti dall'intermediario per conto del quale essi operano.

La *ratio* di tale affermazione risiede nell'esigenza di non ingenerare nella clientela confusione circa la provenienza del prodotto offerto - se cioè una determinata polizza assicurativa rientri tra i prodotti e servizi diversi offerti dalla Sim o, viceversa, appartenga alla gamma dei prodotti offerti dalla compagnia assicuratrice - nonché nella necessità di separare le due attività, in ragione della diversa disciplina cui sono soggette (si veda in tal senso la Comunicazione Consob BOR/RM/93011079 del 30/12/1993 #<sup>1</sup>).

Ne consegue che la S.V., prima di accettare il doppio mandato, dovrà verificare il tipo di prodotto offerto, nonché la provenienza dello stesso.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

CONSOB  
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.